



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 721 DI DATA 07 Dicembre 2023

OGGETTO:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Galaservice Recycling S.r.l. - stabilimento di Arco (TN), loc. Patone. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LAB

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Rifiuti
- 4 Sub-allegato 2.1 - End of waste rifiuti costituiti da pallets di legno
- 5 Sub-sub-allegato 2.1.1 - Dichiarazione di conformità
- 6 Sub-allegato 2.2 - End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine per flusso
- 7 Sub-sub-allegato 2.2.1 - Dichiarazione di conformità
- 8 Sub-allegato 2.3 - End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine per flusso
- 9 Sub-sub-allegato 2.3.1 - Dichiarazione di conformità
- 10 Allegato 3 - Raccomandazioni
- 11 Allegato 4 - Planimetria emissioni diffuse in atmosfera

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

viste le proprie determinazioni n. 461 di data 5 luglio 2021 e n. 870 di data 2 dicembre 2021, con le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 11 e dell'art. 10, comma 5, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT), alla ditta Galaservice Recycling S.r.l., con sede legale in Arco (TN), viale Santoni, 78 (di seguito Ditta) relativa allo stabilimento sito in Arco (TN), loc. Patone, le quali hanno compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione per l'attività di *messa in riserva* con eventuale *selezione e accorpamento* (operazione di recupero R13), eventuale *pretrattamento* (operazione di recupero R12) ed eventuale recupero finalizzato alla produzione di materie prime (operazione di recupero R3) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, per un totale di 40.000 tonnellate/anno, ai sensi dell'articolo 84 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) comunicazione di data 16 luglio 2020, prot. n. 19095 (ns. prot. n. 419822 di data 17 luglio 2020) con la quale la Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Arco (TN) prende atto della valutazione di impatto acustico esprimendo il proprio nulla osta "*ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in relazione alle modifiche sostanziali ai fini delle emissioni acustiche prospettate con la domanda di data 10 gennaio 2020*";

vista la domanda di modifica dell'AUT – reputata sostanziale – presentata dalla Ditta in data 21 luglio 2023 (ns. prot. n. 567055), integrata in data 2 ottobre 2023 (ns. prot. n. 743269 di data 3 ottobre 2023) ed in data 4 dicembre 2023 (ns. prot. n. 903957 del 5 dicembre 2023), tesa in particolare a conseguire la modifica dell'autorizzazione in materia di rifiuti compresa nella suddetta determinazione n. 461 di data 5 luglio 2021, già modificata dalla determinazione n. 870 di data 2 dicembre 2021, nello specifico richiedendo quanto di seguito riportato:

- adeguamento delle operazioni già autorizzate di recupero finalizzato alla produzione di materie prime (c.d. "*End of Waste*") dei rifiuti costituiti da legno naturale vergine non trattato alle disposizioni della norma UNI EN ISO 17225-4 **come da suo ultimo aggiornamento**;
- possibilità di produrre materia prima costituita da materiale strutturante da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas a partire da legno naturale vergine non trattato (operazione di recupero R3);

senza variazione del quantitativo massimo complessivo di rifiuto trattabile presso l'insediamento;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento **si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT**;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento di modifica dell'AUT di data 3 agosto 2023 (ns. prot. n. 601054) e la contestuale comunicazione al Comune di Arco (TN) di ritenere "*confermato quanto da essa trasmesso nel corso dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della suddetta determinazione n. 461, ed in particolare:*

- *la comunicazione di data 16 luglio 2020, prot. n. 19095 (ns. prot. n. 419822 di data 17 luglio 2020) con la quale la Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Arco (TN) prende atto della valutazione di impatto acustico trasmessa dalla Ditta esprimendo il proprio nulla osta "ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in relazione alle modifiche sostanziali ai fini delle emissioni acustiche prospettate con la domanda di data 10 gennaio 2020*";

fatte salve eventuali osservazioni che devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda";

preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte dell'amministrazione comunale entro il suddetto termine;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la nota pervenuta in data 30 dicembre 2019 (ns. prot. n. 839076), con la quale il comune di Arco (TN) dichiara che, in relazione allo stabilimento in parola, non sono presenti autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la comunicazione di data 2 ottobre 2023 (ns. prot. n. 743269 di data 3 ottobre 2023) con la quale la Ditta ha trasmesso l'iscrizione nell'elenco delle Aziende Autorizzate FITOK per la commercializzazione di imballaggi a marchio ISPM – 15;

considerato che con nota di data 16 ottobre 2023 (ns. prot. n. 774294) il procedimento è stato sospeso per la necessità di chiedere integrazioni, in particolare:

- la dimostrazione dell'esistenza di *“un mercato o una domanda”* per la materia prima costituita da legno naturale vergine non trattato da impiegare come materiale strutturante in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas, al fine di verificare il rispetto della condizione di cui all'art. 184-ter, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006;
- la specifica se la richiesta di poter effettuare l'operazione di recupero del legno vergine naturale non trattato finalizzato alla produzione di materia prima costituita da materiale strutturante da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas (c.d. *“End of Waste”*) fosse da intendere per lotto, a flusso o con entrambe le modalità – come già previsto per il cippato da ardere –;
- la trasmissione di una planimetria dell'impianto e di una planimetria per le emissioni in atmosfera aggiornate, evidenziando, tra le altre cose, le aree in cui si intende effettuare il deposito di tutte le materie prime in attesa di certificazione prodotte;

ritenuto ad ogni modo doveroso adeguare anche le operazioni già autorizzate di recupero finalizzato alla produzione di materia prima costituita da combustibile cippato a partire dai rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03 e 20.01.38 e costituiti da legno vergine proveniente da attività di origine antropica, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee, alle specifiche della UNI EN ISO 17225-4, come da suo ultimo aggiornamento;

preso atto che la suddetta norma UNI definisce le classi di qualità del combustibile e le specifiche per la definizione delle classi di cippato di legno, riferendosi solo al cippato di legno ottenuto dalle seguenti materie prime (come descritte dalla UNI EN ISO 17225-1):

- 1.1 legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine;
- 1.2 sottoprodotti e residui dell'industria di lavorazione del legno;
- 1.3.1 legno usato non trattato chimicamente;

dato atto che secondo la norma UNI EN ISO 17225-1:

- per legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine (1.1) si intende legno proveniente da foreste, parchi, giardini, arboriculture, manutenzione bordo strada, boschi a rotazione breve e cedui e che deve essere stato sottoposto unicamente ad operazioni di riduzione volumetrica, scortecciamento, essiccazione o umidificazione;
- i sottoprodotti e residui dell'industria di lavorazione del legno (1.2) possono essere non trattati (es. residui dello scortecciamento o dei processi di segatura/riduzione volumetrica, ecc.) o chimicamente trattati, in quanto derivano da lavorazione del legno e produzione di pannelli e mobili (es. incollati, colorati, rivestiti, ecc.);

- il legno usato (1.3) include il rifiuto ligneo post-consumo, naturale o semplicemente processato meccanicamente, contaminato in misura insignificante durante il suo uso da sostanze che normalmente non si trovano nel legno nel suo stato naturale (es. pallets, imballaggi, legno da costruzione, rocchetti, ecc.);
- le tipologie 1.2 e 1.3 non devono contenere metalli pesanti in quantità maggiore rispetto al legno vergine o composti alogenati organici come risultato del trattamento con preservanti o rivestimenti;

visto che le classi di cippato secondo la UNI EN ISO 17225-4 si suddividono in:

- A1 e A2: prodotte da legno vergine (1.1.x) e da *“residui di legno non trattato chimicamente”* (1.2.1);
- B1: prodotta da legno vergine (1.1) e da *“residui di legno non trattato chimicamente”* (1.2.1);
- B2: prodotta da *“sottoprodotti e residui dell’industria di lavorazione del legno”* (1.2) e *“legno usato non trattato chimicamente”* (1.3.1);

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che **il cippato di classe B2 possa essere prodotto esclusivamente a partire da *“residui di legno non trattato chimicamente”* (1.2.1) o da *“legno usato non trattato chimicamente”* (1.3.1) a partire dai rifiuti costituiti da legno vergine di origine antropica, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee, contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 19.05.01, 19.09.01, 19.12.07 e 20.01.38;**

considerato inoltre che, secondo quanto previsto dalla norma UNI (anche per la classe 1.1.1), la legna potrebbe derivare da suolo contaminato o da piantagione utilizzata per sequestrare sostanze chimiche, oppure potrebbe essere stata fertilizzata con fanghi di depurazione (provenienti da trattamenti di acque reflue o processi chimici);

ritenuto di conseguenza cautelativo effettuare delle analisi sul rifiuto in ingresso per identificare possibili impurità chimiche derivanti dalle suddette origini e provenienze;

ritenuto pertanto di confermare, anche per il presente provvedimento, le seguenti prescrizioni:

- caratterizzazione chimico-fisica effettuata dal produttore integrata con la ricerca anche dei parametri *“metalli pesanti”*, *“zolfo”*, *“cloro”* e *“azoto”*, in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225 e secondo i limiti previsti dalla stessa;
- ricerca, tra gli altri, dei parametri azoto, zolfo, cloro e metalli pesanti anche per le classi A1 e A2 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;

considerato che nella relazione tecnica allegata all’istanza di modifica in parola la Ditta scrive che *“non è disponibile alcuna norma di riferimento per quanto riguarda le caratteristiche chimiche di questo tipo di materia prima – materiale strutturante da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas –, si richiede di considerare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, le Tabelle della norma ISO 17225-4 di cui al par. 3.1, ad eccezione delle specifiche relative ai metodi analitici e escludendo i parametri Contenuto idrico, Ceneri, Potere calorifico netto, densità apparente, Azoto, Zolfo e Cloro che non si ritengono necessari per la qualificazione della specifica materia prima”;*

verificato che effettivamente non vi sono specifiche merceologiche a cui fare riferimento per la produzione e commercializzazione di materia prima strutturante da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas;

visto il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;*

visto il D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046, recante *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all’art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato di cui all’art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134”;*

visto il D.M. 5 febbraio 1998 ed in particolare le tipologie 15 e 16 dell'Allegato 1;

dato atto che per le succitate normative non sono richiesti parametri specifici sui rifiuti ligneo-cellulosici ammissibili in ingresso agli impianti di compostaggio o di digestione anaerobica;

considerato che le tipologie 15 e 16 del D.M. 5 febbraio 1998 prevedono la possibilità di recuperare, tra gli altri, i rifiuti identificati dal codice CER 20.02.01;

ritenuto che i rifiuti costituiti esclusivamente da legno naturale vergine non trattato derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale ed identificati dal codice CER 20.02.01 siano qualitativamente assimilabili ai rifiuti derivanti da attività selvicolturali, forestali o di apprestamento di cantieri ed identificati dai codici CER 02.01.03 e 02.01.07, per i quali la Ditta chiede l'autorizzazione al recupero per la produzione di materia prima strutturante da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas;

ritenuto che le specifiche merceologiche già autorizzate nell'AUT vigente per la produzione di materia prima costituita da combustibile cippato (operazione di recupero R3), con le esclusioni sopra riportate e richieste dalla Ditta per i parametri contenuto idrico, ceneri, potere calorifico netto, densità apparente, azoto, zolfo e cloro, e nello specifico:

- la norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- le specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (NO potature da attività agricole);

siano considerabili idonee a garantire che le operazioni richieste non porteranno a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, come richiesto dall'art. 184-ter, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto pertanto di integrare i contenuti dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ricompresa nell'AUT vigente, implementando le specifiche schede tecniche allegate al presente provvedimento, del quale ne fanno parte integrante e sostanziale, in relazione alla possibilità di **recuperare i rifiuti a matrice legnosa vergine di origine naturale** per la produzione di materia prima costituita da materiale strutturante da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda presentata dalla Ditta in data 21 settembre 2021 (ns. prot. n. 685565 di data 21 settembre 2021) e che ha portato al rilascio della suddetta determinazione n. 870, con la quale la legale rappresentante della Ditta dichiara, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, quanto di seguito riportato:

- *“Che il nuovo trituratore bialbero lento Pronar MRW 2.85g è un'attrezzatura di nuova generazione con livelli di pressione sonora inferiori rispetto all'esistente modello Komptech CRAMBO 3400 che andrà a sostituire per le medesime lavorazioni;*
- *Che la valutazione previsionale prot. DOC20-0543 di giugno 2020 a firma del tecnico competente in acustica p.i. Tomelin Luca è da ritenersi ancora attuale, in quanto la modifica, anche se potenzialmente migliorativa, è sostanzialmente irrilevante dal punto di vista dell'impatto acustico sui ricettori sensibili presenti*
- *Che in relazione a quanto sopra esposto, vi è la ragionevole certezza che l'impatto acustico riferibile all'attività di GALASERVICE RECYCLING SRL è di tale entità da non superare i limiti previsti dalla normativa cogente;*
- *Che, in base a quanto previsto dall'ad. 1 del D.P.R. 227/2011, la società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI (Piccole medie imprese); Che trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'ad. 4, comma 1, del DPR n. 227/2011, le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica di Arco.*

Ai sensi e per gli effetti dell'ad. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 la presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa perché ricorrono le condizioni sopra dichiarate, esonera dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 e ss.mm.”;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2354 di data 22 dicembre 2014, con la quale parte della p.f. 3421/3 sulla quale è sito l'impianto sopra indicato è stata localizzata nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 66 e 67-bis del T.U.L.P., con la seguente prescrizione: *“in attesa della realizzazione del nuovo collegamento stradale con la SS 45 bis, previsto dal piano regolatore generale del Comune di Arco, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto non potrà superare il quantitativo di 40.000 ton/anno di rifiuti”;*

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 42 di data 6 febbraio 2015, avente ad oggetto *“Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto “Modifica impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi in località Patone” sito nel Comune di Arco - Progetto SCR-2013-44 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale”* con prescrizioni;

vista inoltre la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che *“sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati”;*

vista altresì la nota dello stesso Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

considerato che, in base a quanto comunicato con la domanda di modifica dell'autorizzazione in parola, resta invariato il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato, non vengono aggiunti codici CER, né nuovi macchinari o lavorazioni, rispetto a quanto già autorizzato;

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di data 21 luglio 2023 (ns. prot. n. 567055), integrata in data 2 ottobre 2023 (ns. prot. n. 743269 del 3 ottobre 2023) ed in data 4 dicembre 2023 (ns. prot. n. 903957 del 5 dicembre 2023), non sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

visto l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

viste le *“Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006”* approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 6 febbraio 2020, doc. n. 62/2020, così come successivamente modificate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/2022;

considerato che ad oggi la Ditta, relativamente al recupero di rifiuti costituiti da legno vergine (sia provenienti da attività di origine antropica che naturale) per la produzione di cippato da ardere, è stata autorizzata a poter certificare la cessazione delle qualifica di rifiuto in due diverse modalità:

- certificando il materiale per lotto: in tal caso potranno essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;

- certificando il materiale per flusso: in tal caso la Ditta deve applicare, per lo stabilimento in questione, un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; il manuale del sistema di gestione della qualità previsto dalla norma UNI EN ISO 9001, deve comprendere sia le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità previste nelle schede end of waste di riferimento, sia il piano di campionamento;

dato atto che l'autorizzazione a poter certificare la cessazione della qualifica di rifiuto in due diverse modalità è stata subordinata alle seguenti prescrizioni:

- fino all'ottenimento del certificato del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per il procedimento di end of waste in questione, il materiale dovrà essere certificato esclusivamente per lotto;
- una volta ottenuto il suddetto certificato, il materiale dovrà essere certificato per flusso;

viste le integrazioni pervenute in data 4 dicembre 2023 (ns. prot. n. 903957 del 5 dicembre 2023) con le quali la Ditta:

- 1) trasmette la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per la produzione di materia prima EoW per flusso;
- 2) specifica che intende certificare la cessazione delle qualifica di rifiuto per flusso, mediante l'applicazione della suddetta certificazione UNI EN ISO 9001:2015, anche per l'operazione di recupero finalizzata alla produzione di materia prima costituita da materiale strutturante a base di legno naturale vergine non trattato da impiegare in impianti di compostaggio e/o digestione anaerobica, oggetto della presente istanza di modifica di AUT;
- 3) allega una planimetria aggiornata relativa alle emissioni diffuse in atmosfera (che si allega al presente provvedimento – Allegato 4) e precisa che *“i depositi delle materie prime end of waste indicati in planimetria potranno essere, in base alle esigenze produttive o logistiche, di qualsiasi tipologia tra quelle autorizzate o da autorizzare. Qualora nella stessa area venissero depositate diverse tipologie, queste saranno opportunamente segnalate e separate tra loro tramite stoccaggio in container separati o, se in cumuli, tramite new jersey o altra tipologia di delimitazione fisica. Si precisa che in planimetria non sono indicati depositi per end of waste in attesa di analisi, in quanto come sopra accennato la ditta intende autorizzare unicamente l'operazione di recupero per flusso”*;
- 4) relativamente alla verifica della condizione di cui all'art. 184-ter, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006, riporta le seguenti considerazioni:
 - *“1. Gli impianti in cui è effettuata digestione aerobica (compostaggio) e/o anaerobica (produzione di biogas) necessitano di materiale strutturante ligneo cellulosico. La quantità disponibile di tale materiale strutturante è spesso non sufficiente a garantire il fabbisogno necessario per la gestione ottimale del processo; tale situazione genera una domanda (e quindi un mercato) nel caso questo non possa essere prodotto internamente e deva essere acquistato da terzi.*
 - *2. In merito ai soggetti utilizzatori della materia prima end of waste oggetto dell'istanza:*
 - *La Galaservice Recycling ha già richieste per la fornitura ad uno o più utilizzatori;*
 - *In provincia di Trento sono già presenti produttori di materia prima end of waste costituita da materiale strutturante a base di legno naturale vergine non trattato non antropico, da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas;*
 - *Il materiale end of waste è assimilabile e va a sostituire analoga materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato, e per il quale esiste già una richiesta come sopra evidenziato;*
 - *3. La materia end of waste prodotta non presenta tempi di degradazione o di perdita delle caratteristiche che ne limitino in modo specifico lo stoccaggio; ad ogni modo questi risultano sempre maggiori del tempo che intercorre tra la produzione e l'utilizzo da parte dell'utilizzatore finale”*;

considerato che le attività di recupero debbano pertanto garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;

ritenuto doveroso prescrivere che **qualora le schede tecniche allegate alla domanda di modifica dell'AUT dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;**

considerato che le schede "End of waste" allegate al presente provvedimento, nonché i relativi sub-allegato/i riportanti la dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;**

ritenuto di poter procedere alla modifica dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- l'attività di recupero prevista per i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 15.01.03 costituiti da pallet/bancali deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.1 "End of waste rifiuti costituiti da pallets di legno" e relativo sub-sub-allegato 2.1.1 al presente provvedimento; tale attività potrà essere svolta solo qualora sussista l'iscrizione da parte della Ditta ai Consorzi di filiera e secondo le procedure per il riutilizzo dal Manuale ISPM 15 relativamente all'attività di selezione operativa;
- l'attività di recupero prevista per i rifiuti non pericolosi costituiti da legno naturale vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...), contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01, deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.2 "End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine per flusso" e relativo sub-sub-allegato 2.2.1 al presente provvedimento; le attività di recupero sono volte:
 - alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3);
 - alla produzione di materia prima costituita da materiale strutturante a base di legno naturale vergine non trattato non antropico, da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas, mediante fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica e ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3);
- l'attività di recupero prevista per i rifiuti non pericolosi costituiti da legno vergine pulito e provenienti da attività di origine antropica, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...), contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 19.09.01 (rifiuti legnosi recuperati dai corsi d'acqua tramite dispositivi a protezione degli impianti tecnologici, es. griglie di centrali idroelettriche) e 20.01.38 deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.3 "End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine per flusso" e relativo sub-sub-allegato 2.3.1 al presente provvedimento;

ritenuto necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

atteso che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze indesiderate da intendersi pertanto ricompresa nelle operazioni di stoccaggio (messa in riserva R13, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R3 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione* sopra descritte, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, siano di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura (operazioni di recupero R12);

considerato che l'attività di *cernita* può essere eseguita manualmente o meccanicamente;

ritenuto opportuno distinguere l'attività di *cernita manuale* dall'attività di *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

ritenuto opportuno diversificare la definizione di *deposito promiscuo* di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica area di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (nel caso specifico operazione di recupero R13);

considerato tuttavia che l'attività di *accorpamento* descritta dalla Ditta, che può prevedere anche operazioni di disimballaggio, svuotamento delle confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, è più correttamente identificata con l'attività di recupero R12, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

ritenuto opportuno denominare *accorpamento con disimballaggio* la suddetta attività di *accorpamento* che prevede anche operazioni di disimballaggio;

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

atteso che le operazioni di *raggruppamento*, come definite nel presente provvedimento, non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER se i rifiuti raggruppati sono ancora tutti distinguibili tra loro e se non è stato effettuato sugli stessi alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto individuato dal codice CER 19.12.xx;

ritenuto per quanto sopra esposto di dover prescrivere che il carico costituito dai rifiuti raggruppati appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;

ritenuto per contro che il rifiuto prodotto dall'attività di triturazione dei rifiuti (operazione di recupero R12), effettuata a valle delle operazioni di raggruppamento sopra definite, è correttamente identificato dal codice CER 19.12.xx;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi, effettuata ad esempio nell'ambito dell'attività di *accorpamento* o nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

ritenuto che l'attività descritta dalla Ditta come "*riduzione volumetrica mediante macinazione/triturazione*", praticata su alcune tipologie di rifiuti, di fatto è un'operazione di triturazione effettuata sui rifiuti codificati con lo stesso codice CER e tale operazione è correttamente individuata come operazione di recupero R12, pur lasciando inalterato il codice CER del rifiuto;

atteso che tutte le operazioni sopra definite, di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*, devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto che i rifiuti decadenti dalle operazioni di *pretrattamento* devono inoltre essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante *“Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”*, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e che per lo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista e fatta salva la polizza fideiussoria n. 1/64917/96/745362532 di data 8 settembre 2011 (ns. prot. n. 417810 di data 12 luglio 2011) e i relativi atti di variazione (in particolare il n. 1 di data 12 aprile 2016 - ns. prot. n. 190105 di data 13 aprile 2016, il n. 3 di data 14 gennaio 2020 - ns. prot. n. 37139, di data 21 gennaio 2020 e il n. 6 di data 17 gennaio 2020 - ns. prot. n. 37139, di data 21 gennaio 2020), emessi da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Arco, con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, prestati nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68 nell'interesse della Ditta, per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa della medesima Ditta;

ritenuta la polizza fideiussoria e i relativi atti di variazione sopra indicati conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica sostanziale dell'AUT richiesta, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 (*“Emissioni in atmosfera”*) e 2 (*“Rifiuti”*) alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato *“Autorizzazione unica territoriale”*, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale *“struttura competente”* per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Galaservice Recycling S.r.l., con sede legale in Arco (TN), viale Santoni, 78, di cui legale rappresentante è la sig.ra Galas Alessandra, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Arco (TN), loc. Patone, che comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione per l'attività di *messa in riserva* con eventuale *selezione e accorpamento* (operazione di recupero **R13**), eventuale *pretrattamento* (operazione di recupero **R12**) ed eventuale recupero finalizzato alla produzione di materie prime (operazione di recupero **R3**) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, per un totale di **40.000 tonnellate/anno**, ai sensi dell'articolo 84 del T.U.L.P. e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) comunicazione di data 16 luglio 2020, prot. n. 19095 (ns. prot. n. 419822 di data 17 luglio 2020) con la quale la Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Arco (TN) prende atto della suddetta valutazione esprimendo il proprio nulla osta "*ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in relazione alle modifiche sostanziali ai fini delle emissioni acustiche prospettate con la domanda di data 10 gennaio 2020*";
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, le AUT rilasciate con le proprie determinazioni n. 461 di data 5 luglio 2021 e n. 870 di data 2 dicembre 2021;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 ("*Emissioni in atmosfera*") e 2 ("*Rifiuti*") alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;

- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 11) qualora le schede tecniche allegate alla domanda di AUT dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, **la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;**
- 12) **la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio;**
- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 14) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla polizza fideiussoria n. 1/64917/96/745362532 di data 8 settembre 2011 (ns. prot. n. 417810 di data 12 luglio 2011) e i relativi atti di variazione (in particolare il n. 1 di data 12 aprile 2016 - ns. prot. n. 190105 di data 13 aprile 2016, il n. 3 di data 14 gennaio 2020 - ns. prot. n. 37139, di data 21 gennaio 2020 e il n. 6 di data 17 gennaio 2020 - ns. prot. n. 37139, di data 21 gennaio 2020), emessi da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Arco, con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, prestati nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51,645,68 nell'interesse della Ditta, per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa della medesima Ditta;
- 15) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Galaservice Recycling S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 18) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (40.000 t/a)	D1 Carico e scarico rifiuti con ragno meccanico (140 t/giorno)	diffuse	Polveri totali	Spazzamento e pavimentazione strade e piazzali
	D2 Riduzione volumetrica mediante taglio meccanico (macinazione, triturazione, ...) di rifiuti (ad esempio carta, plastica, ...) (130 t/giorno)	diffuse	Polveri totali	Spazzamento e pavimentazione strade e piazzali
	D3 Cumuli rifiuti ligneocellulosici (1.000 m ³)	diffuse	Polveri totali	Spazzamento e pavimentazione strade e piazzali Umidificazione con acqua
	D4 Cippatura del materiale ligneocellulosico (130 t/giorno)	diffuse	Polveri totali	Spazzamento e pavimentazione strade e piazzali
	D5 Carico, scarico e deposito materiale ligneocellulosico da triturare e triturato (100 ton/giorno)	diffuse	Polveri totali	Spazzamento e pavimentazione strade e piazzali
	D6 Movimentazione e deposito container vuoti (50 unità al giorno)	diffuse	Polveri totali	Limitazione velocità

Prescrizioni

La Ditta deve osservare le seguenti prescrizioni:

- esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
- esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione pervenuta in data 1 febbraio 2016 (ns. prot. n. 47930, n. 47782 e n. 48325) e 5 aprile 2016 (ns. prot. n. 172776) e come indicato nella Planimetria trasmessa in data 4 dicembre 2023 (ns. prot. n. 903957 del 5 dicembre 2023);

- c) eseguire le operazioni di scarico dei rifiuti in ingresso a bassa velocità e mantenendo un'adeguata altezza di caduta del rifiuto;
- d) eseguire il caricamento delle tramogge dei trituratori mediante idonea macchina operatrice, con una velocità ridotta e mantenendo un'adeguata altezza di caduta del rifiuto e dei prodotti;
- e) eseguire una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- f) garantire la copertura del carico polverulento dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- g) il piazzale per lo stoccaggio dei rifiuti in container o in cumuli, le zone di deposito del prodotto finito, nonché le aree soggette al transito di veicoli, devono essere adeguatamente pavimentate e mantenute costantemente pulite; in particolare, la pulizia di tutte le pavimentazioni deve essere effettuata mediante idonea macchina spazzatrice, alla fine di ogni giornata lavorativa, e comunque ogni qual volta lo si renda necessario e con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi;
- h) compatibilmente con le lavorazioni, inumidire con acqua nebulizzata il rifiuto in stoccaggio e in lavorazione in corrispondenza delle fasi più polverose, come ad esempio l'alimentazione della tramoggia di carico dei macchinari per la triturazione e lo scarico del rifiuto lavorato;
- i) i mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e del piazzale devono viaggiare a velocità ridotta (a passo d'uomo) al fine di limitare il sollevamento delle polveri;
- j) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (operazioni R13, R12 e R3) indicati nella tabella seguente, finalizzate, tra l'altro, alla produzione di materie prime attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) stabilita dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in Arco (TN), loc. Patone, su parte della p.f. 3421/3 C.C. Arco, per un quantitativo massimo complessivo pari 40.000 tonnellate/anno, ai sensi dell'art. 84 del Testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 2: attività di recupero di rifiuti esercitate

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima gestibile [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
10.11.12 15.01.07 16.01.20 17.02.02 19.12.05 20.01.02	<p>Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; autodemolizioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006; attività di costruzione e demolizione.</p> <p>Caratteristiche: vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	200	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 280 m³, finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale attività di raggruppamento, cernita, disimballaggio, riduzione volumetrica (operazione R12), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
10.02.10 10.02.99 12.01.01 12.01.02 12.01.99 15.01.04 16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.01.18 19.12.02 20.01.40	<p>Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; selezione da RSU e/o RAU; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di costruzione e demolizione; autodemolizioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	500	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 520 m³, finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale attività di raggruppamento, cernita, disimballaggio (operazione R12), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
10.08.99 11.05.01 11.05.99 12.01.03 12.01.04 12.01.99 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04	<p>Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; selezione da RSU e/o RAU; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di costruzione e demolizione.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiera, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpaca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	100	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 520 m³, finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale attività di raggruppamento, cernita, disimballaggio (operazione R12), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima gestibile [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40			
16.01.03	<p>Provenienza: industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006, autoriparazione e industria automobilistica; raccolte differenziate, selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio.</p> <p>Caratteristiche: pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.</p>	200	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 280 m ³ , finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
15.01.01 15.01.05 15.01.06 19.12.01 20.01.01	<p>Provenienza: attività produttive (industria cartaria, cartotecnica, di trasformazione della carta, tipografie, industrie grafiche, produzione di imballaggi, legatorie), distribuzione di giornali, raccolta differenziata di RSU, altre forme di raccolta in appositi contenitori, anche su superfici private; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti costituiti da imballaggi in carta, imballaggi misti o compositi, fustellati di cartone, refili, refili misti di tipografia, rigatini di edizione, libri bianchi scartonati invenduti, opuscoli colorati invenduti, cartone ondulato, cartone bianco multistrato, con o senza stampa, bianco giornale da periodici, bianco giornale da quotidiani, resa illustrati invenduti, resa quotidiani invenduti; miscela di carte e cartoni di diverse qualità con presenza di materiali non utilizzabili, cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.</p>	15000	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 440 m³, finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale attività di disimballaggio, raggruppamento, cernita (operazione R12), finalizzate alla riduzione dei materiali indesiderati e proibiti come definiti dalle norme UNI-EN 643, con raggruppamento per gruppi di qualità unificati, da conferire ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
02.01.04 07.02.13 12.01.05 15.01.02 16.01.19 16.02.16 16.03.06 17.02.03 19.12.04 20.01.39	<p>Provenienza: raccolte differenziate, selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio; attività di costruzione e demolizione; industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; impianti di selezione di rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura; granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc; eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%.</p>	1000	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 520 m³, finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale attività di disimballaggio, raggruppamento, cernita, riduzione volumetrica anche mediante macinazione/triturazione (operazione R12), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
10.13.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07	<p>Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio.</p> <p>Caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta, con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.</p>	10000	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 480 m ³ , finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima gestibile [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
17.08.02 17.09.04			Eventuale attività di disimballaggio, raggruppamento e cernita (operazione R12), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
20.03.01	Provenienza: selezione da RSU e/o RAU; attività di costruzione demolizione, frantumazione e costruzione; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio. Caratteristiche: rifiuto inerte non differenziato.	500	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 250 m ³ , finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.
03.01.01 03.01.05 03.01.99 15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38 20.03.01	Provenienza: raccolte differenziate, selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio; attività di costruzione e demolizione; impianti di selezione di rifiuti. Caratteristiche: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.	12000	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 520 m ³ , finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti. Eventuale attività di disimballaggio, raggruppamento, cernita, riduzione volumetrica anche mediante macinazione/triturazione (operazione R12), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 che effettuano operazioni di recupero per la produzione di materia prima da avviare esclusivamente all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria o, in alternativa, ad impianti di termovalorizzazione. I rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.03.01, nonché i rifiuti generati dalle suddette operazioni di recupero R12, non possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano le attività di recupero per la produzione di materia prima combustibile conforme alle specifiche UNI EN ISO 17225.
03.01.01 03.01.05 15.01.03 20.01.38	Vedi scheda "End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine per flusso"		Vedi scheda "End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine per flusso"
15.01.03	Vedi schede "End of waste rifiuti costituiti da pallets in legno".	2000	Vedi schede "End of waste rifiuti costituiti da pallets in legno"
02.01.03 02.01.07 20.02.01	Vedi scheda "End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine per flusso".	13000	Vedi scheda "End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine per flusso"

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima gestibile [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
19.12.12	<p>Provenienza: attività di trattamento rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti costituiti esclusivamente da rifiuti plastici e gommosi, rifiuti lignei, rifiuti vetrosi, rifiuti cartacei, rifiuti tessili, rifiuti metallici e, come impurezza, rifiuti inerti da costruzione e demolizione.</p>	1500	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 320 m³ (<u>volume massimo comprensivo del CER 20.03.07</u>), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Attività di disimballaggio, cernita, riduzione volumetrica (operazione R12), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
20.03.07	<p>Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio, attività di trattamento rifiuti.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti ingombranti.</p>	200	<p>Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13) per un volume massimo istantaneo pari a 320 m³ (<u>volume massimo comprensivo del CER 19.12.12</u>), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Attività di disimballaggio, cernita, riduzione volumetrica anche mediante macinazione/triturazione (operazione R12), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
Quantitativo massimo annuo		40000	

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) La Ditta può interscambiare tra loro, in base alle esigenze gestionali, la posizione dei container per lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati, dal momento che tale posizione così come riportata nella tavola 1 denominata "Planimetria dell'impianto" trasmessa in data 1 febbraio 2016 (ns. prot. n. 48325 - di seguito Planimetria) è da intendersi puramente indicativa; è comunque vietato depositare i rifiuti in cumuli, fatta eccezione per l'area di deposito dei cumuli dei rifiuti legnosi nel piazzale ad est che deve essere rispettata;
- b) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- c) l'organizzazione impiantistica e la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, delle zone dedicate ai pretrattamenti e alle operazioni di recupero devono essere conformi alla Planimetria summenzionata; le attrezzature utilizzate devono essere quelle riportate nella relazione tecnica trasmessa in data 16 aprile 2015 (ns. prot. n. 205486);
- d) l'area denominata "zona di conferimento" in Planimetria deve essere pavimentata in calcestruzzo e dotata di una vasca interrata a tenuta stagna di volume pari a circa 15 m³ per il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze liquide, come indicato nella tavola 2 denominata "Gestione acque meteoriche" trasmessa in data 1 febbraio 2016 (ns. prot. n. 48325)); in tale area devono essere eseguite le attività di *pretrattamento* e recupero; le acque meteoriche che incidono su questa area (sia in presenza che in assenza di rifiuti) devono essere raccolte nella vasca a tenuta

finché non raggiunge un livello di riempimento pari al 90%: **raggiunto tale livello la vasca deve essere svuotata e il contenuto avviato a smaltimento come rifiuto;**

- e) l'area denominata "area di messa in riserva, trattamento e recupero materiali non pericolosi" nella sopra citata tavola 2 denominata "Gestione acque meteoriche" deve essere pavimentata in conglomerato bituminoso e deve essere servita da canalizzazioni di raccolta delle acque meteoriche secondo lo schema riportato nella medesima tavola 2; **le acque di prima pioggia devono essere disoleate prima di poter essere immesse nel pozzo a dispersione;** in tale area:
 - è vietato stoccare i rifiuti in cumuli; i rifiuti devono essere stoccati in container provvisti di idonea chiusura superiore, anche a mezzo di sistemi mobili, per essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
 - è vietato effettuare operazioni di carico e scarico in presenza di eventi meteorici;
- f) le operazioni di *pretrattamento* e recupero devono avvenire per il periodo di tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni stesse e al termine di dette operazioni deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra; è vietato effettuare operazioni di pretrattamento e recupero in presenza di eventi meteorici;
- g) l'area a est dell'impianto (area di stoccaggio e recupero di rifiuti ligneo cellulosici) deve essere pavimentata in conglomerato bituminoso; le acque meteoriche e le acque reflue industriali (acque meteoriche che entrano in contatto con i cumuli di rifiuti ligneo cellulosici) devono essere intercettate dalla griglia di raccolta e stoccate nella annessa vasca di volume pari a circa 50 m³ secondo lo schema riportato nella sopra citata tavola 2; l'acqua presente nella vasca può essere ricircolata **esclusivamente sui cumuli di rifiuti** in deposito – evitando qualunque contatto con la materia prima stoccata – finché non raggiunge un livello di riempimento pari al 90%; **raggiunto tale livello la vasca deve essere svuotata e il contenuto avviato a smaltimento come rifiuto;**
- h) le vasche stagne da 15 m³ e 50 m³ devono essere dotate di un sistema di allarme semaforico, così come descritto nella relazione tecnica trasmessa in data 1 febbraio 2016 (ns. prot. n. 47782), per il controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
- i) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- j) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- k) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione e recupero dei rifiuti;
- l) le operazioni di messa in riserva, *pretrattamento* e recupero devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- m) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipologie omogenee, secondo la tabella 2 riportata al presente Allegato 2;
- n) il tempo di permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione di recupero R13) deve essere limitato ad un **periodo inferiore a tre anni** a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- o) **lo stoccaggio del rifiuto ligneo cellulosico triturato non deve superare 60 giorni;**
- p) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli cumuli o container, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata; inoltre, **per quanto concerne il raggruppamento, la triturazione e il recupero dei rifiuti legnosi, devono essere indicati esplicitamente anche i codici CER dei rifiuti originari sottoposti a tali operazioni;** detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

- q) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- r) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto;
- s) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- t) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- u) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- v) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- w) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- x) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- y) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- z) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi e dell'area di *selezione, cernita* e recupero, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- aa) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ab) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli;
- ac) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio, *pretrattamento* e recupero e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- f) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- g) le operazioni di *accorpamento con disimballaggio* (operazioni di recupero R12) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER;
- h) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- i) il carico costituito dal raggruppamento (operazioni di recupero R12) di rifiuti deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola; l'impianto di destinazione al quale viene conferito tale carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- j) è vietato conferire i rifiuti contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.03.01, nonché i rifiuti generati dalle operazioni di recupero R12 effettuate sui medesimi rifiuti, ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano le attività di recupero per la produzione di materia prima combustibile conforme alle specifiche UNI EN ISO 17225;
- k) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *selezione, accorpamento con disimballaggio, raggruppamento* e recupero (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che pertanto costituiscono delle impurezze da eliminare) devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- l) le frazioni generate dalla *cernita manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- m) le frazioni generate dalla *cernita meccanica* devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);
- n) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- o) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- p) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.

- a) L'attività di recupero prevista per i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 15.01.03 costituiti da pallet/bancali deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.1 “*End of waste rifiuti costituiti da pallets di legno*” e relativo sub-sub-allegato 2.1.1 al presente provvedimento; **tale attività potrà essere svolta solo qualora sussista l'iscrizione da parte della Ditta ai Consorzi di filiera e secondo le procedure per il riutilizzo dal Manuale ISPM 15 relativamente all'attività di selezione operativa;**
- b) l'attività di recupero prevista per i rifiuti non pericolosi costituiti da legno naturale vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...), contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01, deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.2 “*End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine per flusso*” e relativo sub-sub-allegato 2.2.1 al presente provvedimento; le attività di recupero sono volte:
- alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3);
 - alla produzione di materia prima costituita da materiale strutturante a base di legno naturale vergine non trattato non antropico, da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas, mediante fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica e ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3);
- c) l'attività di recupero prevista per i rifiuti non pericolosi costituiti da legno vergine pulito e provenienti da attività di origine antropica, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...), contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 19.09.01 (rifiuti legnosi recuperati dai corsi d'acqua tramite dispositivi a protezione degli impianti tecnologici, es. griglie di centrali idroelettriche) e 20.01.38, deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.3 “*End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine per flusso*” e relativo sub-sub-allegato 2.3.1 al presente provvedimento.

SUB-ALLEGATO 2.1

“End of waste rifiuti costituiti da pallets di legno”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) Rifiuti non pericolosi costituiti da imballaggi in legno contraddistinti dal codice CER 15.01.03;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) **qualora necessario** ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R3 e R13), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.


CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
15.01.03	<p><u>Provenienza:</u> raccolte differenziate, selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio; attività di costruzione e demolizione; impianti di selezione di rifiuti.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> imballaggi in legno</p>	<p>Messa in riserva con eventuale selezione (operazione R13) per e un volume massimo istantaneo pari a 150 m³, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Attività di recupero (operazione R3) consistente in una selezione a vista in base a criteri di qualità e funzionalità dei pallet al fine di individuare gli imballaggi da reimmettere sul mercato senza interventi di riparazione, rilavorazione o alterazione di altra natura¹.</p> <p>I prodotti ottenuti devono soddisfare le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere commercializzati come “imballaggi di legno riutilizzato” secondo quanto previsto dalle procedure definite dai Consorzi di filiera a cui l'azienda risulta iscritta; • presentarsi nelle forme usualmente commercializzate; • non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalle materie prime vergini; • non devono recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; • devono essere destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
<p>1. Definizione di imballaggio di legno riutilizzato così come previsto dallo standard ISPM n. 15</p> <p>2. Osservazioni in merito al regolamento ISPM n. 15 <i>“Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale”</i></p> <p>Il legname proveniente da alberi vivi o morti può essere infestato da organismi nocivi. Il materiale da imballaggio in legno è spesso realizzato con legno grezzo che potrebbe non essere stato sottoposto a sufficiente lavorazione o trattamento, tale da eliminare o uccidere eventuali organismi infestanti, e pertanto continua ad essere un veicolo per l'introduzione e diffusione di organismi nocivi da quarantena. In particolare, è stato dimostrato che il pagliolo presenta un elevato rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi da quarantena. Per questo motivo, il regolamento in questione presenta una serie di misure accettate a livello internazionale e che possono essere applicate al materiale da imballaggio in legno da parte di tutti i paesi per ridurre in modo significativo il rischio di diffusione e introduzione della maggior parte di organismi nocivi da quarantena che possono essere associati a questo tipo di materiale.</p> <p>Il regolamento al punto 3 definisce le misure fitosanitarie approvate comprendenti una serie di procedure ufficiali unitamente ai trattamenti e marcatura del materiale da imballaggio in legno.</p> <p>È inoltre previsto una specifica marcatura indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a trattamento fitosanitario approvato, conformemente a quanto previsto dalla norma. Il marchio deve riportare i dati obbligatori riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • simbolo IPPC • codice del paese (XX) • codice del produttore/impresa fornitrice del trattamento (00000) • codice del trattamento utilizzando l'apposita sigla secondo quanto prescritto nell'Allegato 1 (HT o MB). <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  </div> <p>In merito al <i>“Riutilizzo del materiale da imballaggio in legno”</i> (rif. capitolo 4.3.1 regolamento) è previsto che un'unità di materiale da imballaggio in legno trattata e marcata conformemente al regolamento e non soggetta a riparazione, rilavorazione o alterazione di altra natura, non deve essere sottoposta nuovamente a trattamento o marcatura nel corso del suo ciclo di vita.</p> <p>Vengono inoltre fornite indicazioni sulle attività di <i>“selezione”</i> a vista, per stabilire con sicurezza l'origine e la conformità all'ISPM n. 15</p>		

2) **Verifiche ambientali sulla materia prima costituita imballaggi in legno:**

I prodotti ottenuti dall'attività di recupero devono essere rispondenti alle forme usualmente commercializzate, secondo quanto indicato alla voce *“Operazioni di recupero”* riportata nella quarta colonna della Tabella 1.

3) **Dichiarazione di conformità (DDC):**

- a) Restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- b) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- c) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da imballaggi in legno deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato *“Dichiarazione di conformità (DDC)”* ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima costituita da imballaggi in legno"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

Il lotto di materia prima costituita da imballaggi in legno è rappresentato:

- n. (tipo _____)
- n. (tipo _____)
- n. (tipo _____)

Il predetto lotto di materia prima costituita da imballaggi in legno è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

1.
2.
3.

Luogo e data Timbro e firma del produttore

SUB-ALLEGATO 2.2

“End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine per flusso”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) Rifiuti non pericolosi costituiti da legno naturale vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...) contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01; **tali rifiuti sono costituiti esclusivamente da legno vergine non trattato che non ha subito alcuna lavorazione antropica, ad esclusione del mero taglio nell’ambito di attività selvicolturali, forestali o di apprestamento di cantieri;**
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) **qualora necessario** (ad esempio qualora i rifiuti costituiti da legna provenissero da aree contaminate o da piantagioni utilizzate per sequestrare sostanze chimiche, oppure fertilizzate con fanghi di depurazione provenienti da trattamenti di acque reflue o processi chimici), ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R3), devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo le seguenti modalità:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - la caratterizzazione chimico-fisica è **sempre** integrata con la ricerca anche dei parametri **“metalli pesanti”**, **“zolfo”**, **“cloro”** e **“azoto”**, in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225 secondo i limiti previsti dalla stessa;
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
02 01 03 02 01 07 20 02 01	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – attività selvicolturali e forestali; – taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato; – attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; – manutenzione del verde ornamentale. <p><u>Caratteristiche: esclusivamente legno vergine non trattato non antropico costituito da:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – scarti di diverse dimensioni – residui da attività silvicolturale e forestale – rifiuti costituiti esclusivamente da legno vergine pulito proveniente da abbattimento di alberi o arbusti nell'attività di allestimento dei cantieri o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; – rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosa derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade. 	<p>Messa in riserva ed eventuale selezione (operazione R13) in cumuli di volumetria massima pari a 1.000 m³ su platea secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale attività di riduzione volumetrica mediante macinazione / triturazione / cippatura (operazione R12), finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>A) Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3).</p> <p>B) Produzione di materia prima costituita da materiale strutturante a base di legno naturale vergine non trattato, da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas, mediante fasi</p>

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
		meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica e ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3).

2) **Verifiche ambientali sulla materia prima costituita da combustibile cippato (A) a base di legno vergine non trattato:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (NO potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3:

Tabella 2

ISO 17225-4				
Parametri di qualità	Unità di misura	A1	A2	B1
Origine e provenienza ISO 17225-1		1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine
Pezzatura, P	mm	Specificare (vedi tab. 3)		
Contenuto idrico, M	% in massa	≤25 Specificare valori sotto il 10% in peso	>25≤55 Specificare range di valori	≤35 Specificare valori sotto il 10% in peso
Ceneri, A	% sul secco	A1.5 ≤ 1,5		A3.0 ≤ 3,0
Potere calor. netto Q	MJ/kg kWh/kg tal quale	Specificare valore minimo		
Densità apparente, BD	kg/m ³ tal quale	BD150 ≥ 150 BD200 ≥ 200 BD250 ≥ 250	BD150 ≥ 150 BD200 ≥ 200 BD250 ≥ 250 BD300 ≥ 300	Specificare valore minimo
Azoto N	% sul secco	N.1.0 ≤ 1,0		
Zolfo S	% sul secco	S.0.1 ≤ 0,1		
Cloro Cl	% sul secco	Cl.0.05 ≤ 0,05		
Arsenico Ar	mg/kg sul secco	≤ 1		
Cadmio Cd	mg/kg sul secco	≤ 1		
Cromo Cr	mg/kg sul secco	≤ 10		
Rame Cu	mg/kg sul secco	≤ 10		
Piombo Pb	mg/kg sul secco	≤ 10		
Mercurio Hg	mg/kg sul secco	≤ 0,1		
Nickel Ni	mg/kg sul secco	≤ 10		
Zinco Zn	mg/kg sul secco	≤ 100		

Tabella 3

Classe	Frazione principale (minimo 60% in peso), mm	% in peso della frazione fine F (< 3.15 mm)	% in peso della frazione grossolana	Lunghezza massima delle particelle
P16S	$3,15 \leq P \leq 16$	$\leq 15\%$	$\leq 6\% > 31,5 \text{ mm}$	$\leq 45 \text{ mm}$
P31S	$3,15 \leq P \leq 31,5$	$\leq 10\%$	$\leq 6\% > 45 \text{ mm}$	$\leq 120 \text{ mm}$
P45S	$3,15 \leq P \leq 45$	$\leq 10\%$	$\leq 10\% > 63 \text{ mm}$	$\leq 200 \text{ mm}$
P16	$3,15 \leq P \leq 16$	Specificare in base alla frazione fine F (vedi sotto)	$\leq 6\% > 31,5 \text{ mm}$	Specificare valore
P31	$3,15 \leq P \leq 31,5$		$\leq 6\% > 45 \text{ mm}$	
P45	$3,15 \leq P \leq 45$		$\leq 10\% > 63 \text{ mm}$	
P63	$3,15 \leq P \leq 63$		$\leq 10\% > 100 \text{ mm}$	
Frazione fine, F (<3,15 mm, % in peso)				
F02	$\leq 2\%$			
F05	$\leq 5\%$			
F10	$\leq 10\%$			
F15	$\leq 15\%$			
F20	$\leq 20\%$			
F25	$\leq 25\%$			
F30	$\leq 30\%$			
F30+	$> 30\%$ (specificare valore massimo)			

Al fine di verificare le caratteristiche riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Verifiche ambientali sulla materia prima costituita da materiale strutturante a base di legno naturale vergine non trattato non antropico, da impiegare in impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per la produzione di biogas (B):

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2-bis e Tabella 3-bis:

Tabella 2-bis

ISO 17225-4				
Parametri di qualità	Unità di misura	A1	A2	B1
Origine e provenienza ISO 17225-1		1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine
Pezzatura, P	mm	Specificare (vedi tab. 3-bis)		
Arsenico Ar	mg/kg sul secco		≤ 1	
Cadmio Cd	mg/kg sul secco		≤ 1	
Cromo Cr	mg/kg sul secco		≤ 10	
Rame Cu	mg/kg sul secco		≤ 10	
Piombo Pb	mg/kg sul secco		≤ 10	
Mercurio Hg	mg/kg sul secco		$\leq 0,1$	
Nickel Ni	mg/kg sul secco		≤ 10	
Zinco Zn	mg/kg sul secco		≤ 100	

¹ "laboratorio certificato" come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento".

Tabella 3-bis

Classe	Frazione principale (minimo 60% in peso), mm	% in peso della frazione fine F (< 3.15 mm)	% in peso della frazione grossolana	Lunghezza massima delle particelle
P16S	$3,15 \leq P \leq 16$	$\leq 15\%$	$\leq 6\% > 31,5 \text{ mm}$	$\leq 45 \text{ mm}$
P31S	$3,15 \leq P \leq 31,5$	$\leq 10\%$	$\leq 6\% > 45 \text{ mm}$	$\leq 120 \text{ mm}$
P45S	$3,15 \leq P \leq 45$	$\leq 10\%$	$\leq 10\% > 63 \text{ mm}$	$\leq 200 \text{ mm}$
P16	$3,15 \leq P \leq 16$	Specificare in base alla frazione fine F (vedi sotto)	$\leq 6\% > 31,5 \text{ mm}$	Specificare valore
P31	$3,15 \leq P \leq 31,5$		$\leq 6\% > 45 \text{ mm}$	
P45	$3,15 \leq P \leq 45$		$\leq 10\% > 63 \text{ mm}$	
P63	$3,15 \leq P \leq 63$		$\leq 10\% > 100 \text{ mm}$	
Frazione fine, F (<3,15 mm, % in peso)				
F02	$\leq 2\%$			
F05	$\leq 5\%$			
F10	$\leq 10\%$			
F15	$\leq 15\%$			
F20	$\leq 20\%$			
F25	$\leq 25\%$			
F30	$\leq 30\%$			
F30+	$> 30\%$ (specificare valore massimo)			

4) Sistema di gestione:

- a) la Ditta deve applicare, per lo stabilimento in questione, un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;
- b) il manuale del sistema di gestione della qualità previsto dalla norma UNI EN ISO 9001, deve comprendere sia le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità previsti ai precedenti capitoli 1) e 2), sia il piano di campionamento;
- c) a tal fine il sistema deve prevedere apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui ai capitoli 1) e 2);
 - la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento delle procedure in essere previste nel sistema di gestione della qualità e ambientale, se presente;
 - modalità di campionamento del rifiuto;
 - formazione del personale;
- d) il sistema di gestione della qualità deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

5) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
 - effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di cippato, con frequenza almeno semestrale secondo il piano di campionamento previsto nel sistema di gestione;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato;
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "Dichiarazione di conformità (DDC)" ed allegato alla presente, redatta al termine dell'attività di recupero di ciascun lotto. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

6) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prima prelevato, secondo il piano di campionamento e con le modalità previste dal precedente capitolo 6), in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale;
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.2.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima costituita da legno naturale vergine non trattato"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima costituita da legno naturale vergine non trattato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima costituita da legno naturale vergine non trattato è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- qualora sia destinato a combustibile, specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima costituita da legno naturale vergine non trattato appartiene alla seguente classe:

Classe	Pezzatura						
	P16S	P31S	P45S	P16	P31	P45	P63
A1							
A2							
B1							

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

1.
2.
3.

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante

SUB-ALLEGATO 2.3

“End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine per flusso”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) Rifiuti non pericolosi costituiti da legno vergine pulito e provenienti da attività di origine antropica, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...), contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03 e 20.01.38;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R3 e R13), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - la caratterizzazione chimico-fisica è **sempre** integrata con la ricerca anche dei parametri **“metalli pesanti”**, **“zolfo”**, **“cloro”** e **“azoto”**, in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225 secondo i limiti previsti dalla stessa;
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
03 01 01 03 01 05 15 01 03 20 01 38	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – industrie della lavorazione del legno vergine; – produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; – impianti di recupero di rifiuti; – raccolta differenziata. <p><u>Caratteristiche:</u> esclusivamente legno vergine costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – scarti di diverse dimensioni e segatura; – scarti di corteccia e legno provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; – relativamente ai codici CER 15.01.03 e 20.01.38, imballaggi e legno proveniente dalla raccolta differenziata costituiti esclusivamente da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti - quali ad esempio fitofarmaci, oli, conservanti, sottoposti a trattamenti contro parassiti e agenti patogeni con sostanze chimiche). 	<p>Messa in riserva ed eventuale selezione (operazione R13) in cumuli di volumetria massima pari a 520 m³ complessivi per i rifiuti legnosi di natura antropica, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3).</p>

2) **Verifiche ambientali sulla materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (NO potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3:

Tabella 2

ISO 17225-4					
Parametri di qualità	Unità di misura	A1	A2	B1	B2
Origine e provenienza ISO 17225		1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente 1.3.1 Legno usato non trattato chimicamente
Pezzatura, P	mm	Specificare (vedi tab. 3)			
Contenuto idrico, M	w-%	≤ 25 Specificare valori sotto il 10% in peso	> 25 e ≤ 55 Specificare range di valori	≤ 35 Specificare valori sotto il 10% in peso	> 15 e ≤ 55 Specificare range di valori
Ceneri, A	% sul secco	A1.5 ≤ 1,5		A3.0 ≤ 3,0	
Potere calor. netto Q	MJ/kg kWh/kg tal quale	Specificare valore minimo			
Densità apparente, BD	kg/m ³ tal quale	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250 BD300 > 300	Specificare valore minimo	
Azoto N	w- % sul secco	N.1.0 ≤ 1,0			
Zolfo S	w- % sul secco	S.0.1 ≤ 0,1			
Cloro Cl	w- % sul secco	Cl.0.05 ≤ 0,05			
Arsenico Ar	mg/kg sul secco	≤ 1			
Cadmio Cd	mg/kg sul secco	≤ 1			
Cromo Cr	mg/kg sul secco	≤ 10			
Rame Cu	mg/kg sul secco	≤ 10			
Piombo Pb	mg/kg sul secco	≤ 10			
Mercurio Hg	mg/kg sul secco	≤ 0,1			
Nickel Ni	mg/kg sul secco	≤ 10			
Zinco Zn	mg/kg sul secco	≤ 100			

Tabella 3

Classe	Frazione principale (minimo 60% in peso), mm	% in peso della frazione fine F (< 3.15 mm)	% in peso della frazione grossolana	Lunghezza massima delle particelle
P16S	$3,15 \leq P \leq 16$	$\leq 15\%$	$\leq 6\% > 31,5 \text{ mm}$	$\leq 45 \text{ mm}$
P31S	$3,15 \leq P \leq 31,5$	$\leq 10\%$	$\leq 6\% > 45 \text{ mm}$	$\leq 120 \text{ mm}$
P45S	$3,15 \leq P \leq 45$	$\leq 10\%$	$\leq 10\% > 63 \text{ mm}$	$\leq 200 \text{ mm}$
P16	$3,15 \leq P \leq 16$	Specificare in base alla frazione fine F (vedi sotto)	$\leq 6\% > 31,5 \text{ mm}$	Specificare valore
P31	$3,15 \leq P \leq 31,5$		$\leq 6\% > 45 \text{ mm}$	
P45	$3,15 \leq P \leq 45$		$\leq 10\% > 63 \text{ mm}$	
P63	$3,15 \leq P \leq 63$		$\leq 10\% > 100 \text{ mm}$	
Frazione fine, F (<3,15 mm, % in peso)				
F02	$\leq 2\%$			
F05	$\leq 5\%$			
F10	$\leq 10\%$			
F15	$\leq 15\%$			
F20	$\leq 20\%$			
F25	$\leq 25\%$			
F30	$\leq 30\%$			
F30+	$> 30\%$ (specificare valore massimo)			

Al fine di verificare le caratteristiche riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Sistema di gestione:

- a) la Ditta deve applicare, per lo stabilimento in questione, un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;
- b) il manuale del sistema di gestione della qualità previsto dalla norma UNI EN ISO 9001, deve comprendere sia le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità previsti ai precedenti capitoli 1) e 2) sia il piano di campionamento;
- c) a tal fine il sistema deve prevedere apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui ai capitoli 1) e 2);
 - la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento delle procedure in essere previste nel sistema di gestione della qualità e ambientale, se presente;
 - modalità di campionamento del rifiuto;
 - formazione del personale;
- d) il sistema di gestione della qualità deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

4) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
 - effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di cippato, con frequenza almeno semestrale secondo il piano di campionamento previsto nel sistema di gestione;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato;

¹ "laboratorio certificato" come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento".

- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "Dichiarazione di conformità (DDC)" ed allegato alla presente, redatta al termine dell'attività di recupero di ciascun lotto. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

5) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prima prelevato, secondo il piano di campionamento e con le modalità previste dal precedente capitolo 6), in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale;
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.3.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato"		
Denominazione sociale	CF/P.IVA	
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo	N. civico	
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.	Data rilascio	

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato appartiene alla seguente classe:

Classe	Pezzatura						
	P16S	P31S	P45S	P16	P31	P45	P63
A1							
A2							
B1							
B2							

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

1.
2.
3.

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto **certificato di prevenzione incendi**, ovvero del **nulla osta provvisorio**, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'**autorizzazione edilizia**.

